

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Al Socio Unico della
Napoli Holding S.r.l.

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Napoli Holding (di seguito anche "Gruppo"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Come riferito dall'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, il Gruppo ha in essere un contenzioso nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata in data 24 novembre 2010, con cui il Gruppo si è visto accertare l'insussistenza dell'obbligo di pagare gli importi contenuti negli avvisi bonari inoltrati dall'Inps, a titolo di recupero di agevolazioni contributive fruito nel periodo 1997-2001 per le assunzioni e trasformazioni con contratti di formazione e lavoro. A fronte di ciò, il Gruppo ha iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nella voce "Fondi rischi ed oneri", l'importo di Euro 9.695 mila.

A tale riguardo, il Gruppo ha acquisito una nota legale che, nel confermare la valutazione quantitativa della passività potenziale cui la stessa risulterebbe esposta, stima il rischio di soccombenza associato al contenzioso quale "basso (30-40%)" che non richiederebbe, secondo quanto previsto dai principi contabili di riferimento, l'iscrizione di un fondo rischi. Il Gruppo, tuttavia, ha ritenuto prudenzialmente di iscrivere nel bilancio consolidato le somme quantificate quale passività massima, pari ad Euro 9.695 mila, come descritto in precedenza. A tal proposito, segnaliamo di non aver ottenuto le analisi e considerazioni utilizzate per valutare in modo difforme tale contenzioso e necessarie ad esaminare e, in caso, suffragare la valutazione effettuata dall'Amministratore Unico. Non è stato pertanto possibile condurre tutte le procedure di revisione necessarie nella fattispecie e, conseguentemente, concludere circa la correttezza degli accantonamenti iscritti. D'altra parte, alla luce della risposta ottenuta dal legale non è dato di escludere che gli accantonamenti effettuati non siano in tutto o in parte non necessari.

Incertezze significative sulla continuità aziendale

Come più ampiamente descritto dall'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, la società controllata Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. (di seguito anche solo "società controllata"), in data 22 dicembre 2017 ha presentato presso il Tribunale di Napoli istanza di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., con riserva di successivo deposito del piano concordatario e di tutta la documentazione prevista dalla citata legge fallimentare. A seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale di Napoli di tale istanza, in data 3 luglio 2018 la società controllata ha depositato il ricorso per l'ammissione a tale procedura concorsuale, corredato del relativo piano concordatario. In data 5 dicembre 2018, lo stesso Tribunale di Napoli, con proprio decreto, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. ed infine, con Decreto del 13 novembre 2019, depositato presso la cancelleria in data 9 dicembre 2019, tenuto conto del voto favorevole dei creditori, ha omologato il citato concordato preventivo.

Tale piano concordatario, le cui linee guida e previsioni essenziali sono illustrate nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa a cui si rinvia per una più estesa illustrazione, si basa su alcune principali ipotesi ed assunzioni, di cui alcune già realizzate alla data odierna, mentre altre risultano soggette a elementi di incertezza significativa, in quanto la definizione e/o la realizzazione delle stesse è connessa ad eventi futuri, incerti ed al di fuori del controllo del Gruppo.

Nella delineata situazione, dopo aver valutato i suddetti elementi di incertezza significativa, sulla base delle linee guida su cui si fonda il piano concordatario della società controllata e tenuto conto dell'avvenuta omologa del concordato preventivo, l'Amministratore Unico informa di aver predisposto il bilancio consolidato con criteri di funzionamento. L'Amministratore Unico informa, infine, che il venir meno del presupposto della continuità aziendale potrebbe comportare la mancata realizzabilità delle attività iscritte e/o l'insorgere di passività non riflesse nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Quanto sopra descritto evidenzia l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Napoli Holding S.r.l. o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Giudizio con rilievi ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

L'Amministratore Unico della Napoli Holding S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione del Gruppo Napoli Holding al 31 dicembre 2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Napoli Holding al 31 dicembre 2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della Relazione sul bilancio consolidato, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Napoli Holding al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Mariano Bruno
Socio

Napoli, 27 novembre 2023